



COMUNE di FISCAGLIA

(Provincia di Ferrara)



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022 – n. 51 del 14/11/2022)

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI
Articolo 2	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 3	UTENTI DEL SERVIZIO
Articolo 4	ISCRIZIONI
Articolo 5	SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Articolo 6	ORGANIZZAZIONE
Articolo 7	ACCOMPAGNATORI
Articolo 8	COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI AUTISTI
Articolo 9	RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI
Articolo 10	COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI
Articolo 11	RESPONSABILITA' DEL COMUNE
Articolo 12	TARIFFE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 13	MODALITA' DI PAGAMENTO
Articolo 14	INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Articolo 15	CONTROLLI
Articolo 16	SANZIONI
Articolo 17	RINVIO
Articolo 18	DATI PERSONALI E SENSIBILI
Articolo 19	ENTRATA IN VIGORE IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 20	PUBBLICAZIONE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E PRINCIPI

Le norme del presente Regolamento hanno per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo. Lo scopo del servizio è quello di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico da parte dei bambini, salvaguardando i principi del "diritto allo studio". Il servizio è assicurato dal Comune salvaguardando i seguenti principi:

- conformità alle normative vigenti in materia;
- programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla dislocazione sul territorio degli utenti, alla distribuzione dei plessi scolastici ed agli orari da questi fissati;
- distribuzione secondo criteri di omogeneità rispetto alle varie fattispecie soggettive, onde evitare disparità di trattamento;
- economicità, efficacia ed efficienza;
- valutazione delle singole posizioni soggettive, ricorrendo eventualmente, a mediazione con gli interessati. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Articolo 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale comunali, mediante appalto o mediante convenzione con altri Enti pubblici.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.

Articolo 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è diretto all'utenza residente nel territorio di Fiscaglia secondo le seguenti priorità:

- A) a chi è residente ovvero domiciliato in località diversa rispetto alla località in cui è ubicata la scuola;
a tale scopo vengono individuati i seguenti punti di raccolta:
- località Massa Fiscaglia: Piazza Repubblica;
Via P. P. Pasolini intersezione SP68
 - località Migliarino: Via Frescobaldi
Centro Polifunzionale Via Matteotti
 - località Migliaro: Via Don Minzoni (piazzale Campo Sportivo)
Via Erbe (Palestra comunale)
- B) qualora l'ubicazione della scuola e la residenza dell'alunno siano nella medesima località hanno la precedenza nell'ordine:
- 1) i residenti nelle frazioni;
 - 2) i bambini la cui abitazioni disti più di 1 Km dal cartello del centro abitato;
 - 3) i bambini la cui abitazioni disti di 1 Km dal cartello del centro abitato;
 - 4) i bambini le cui famiglie, giustifichino l'impossibilità di provvedere al trasporto;
- C) gli alunni della scuola primaria e secondaria non residenti che frequentino le scuole con sede nel territorio del Comune di Fiscaglia, solamente nel caso in cui vi sia compatibilità con il piano di trasporto, il Comune non debba sostenere oneri aggiuntivi e comunque solo qualora sussista un accordo convenzionale con il Comune di residenza dei suddetti alunni;

E' fatto obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un avente la responsabilità genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni, salvo deroga, fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.

Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al punto sopra, lo studente di età inferiore ai 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea comunicato.

I genitori degli alunni, o chi per loro ha responsabilità genitoriale, sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto;

Articolo 4 - ISCRIZIONI

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, da un esercente la potestà o da chi ha il minore in affido familiare, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, entro il 30 giugno di ogni anno per il successivo anno scolastico.

L'iscrizione deve essere presentata annualmente, anche da chi già usufruisce del servizio.

Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate, qualora le stesse non comportino necessità di riorganizzazione del servizio, ovvero modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'iscrizione presentata ha validità annuale; eventuali disdette ovvero modifiche della richiesta di servizio dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta ed avrà efficacia dal mese successivo alla sua presentazione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. La presentazione della domanda di cui al presente articolo comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Non saranno ammessi al servizio oggetto del presente Regolamento gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative ai servizi scolastici ed extrascolastici fruiti negli anni precedenti. Qualora l'ufficio competente per i Servizi alla Persona del Comune di Fiscaglia rilevi morosità relativa all'anno scolastico in corso, lo stesso provvederà a comunicare un sollecito di pagamento, con obbligo per l'utente, entro il termine ivi comunicato, di provvedere al pagamento. In difetto, si provvederà alla riscossione coattiva di detto importo e, di conseguenza, i competenti uffici potranno procedere **alla sospensione del servizio** fino al saldo della morosità.

Su richiesta dell'utente, potrà essere valutata la richiesta di rateizzazione del debito. In caso di accoglimento della domanda, se non verranno rispettate le scadenze del piano di rientro, si procederà nei termini di cui sopra.

Articolo 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Sono ammessi ad usufruire del servizio scuolabus, durante il periodo previsto dal calendario scolastico, le persone diversamente abili frequentanti le scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado.

L'accoglimento dell'istanza dovrà essere supportata da relazione redatta dall'Azienda USL (servizi competenti) e da confronto con l'Ufficio Politiche Sociali. Sarà cura di quest'ultimo predisporre, se necessario, un servizio di sorveglianza ad hoc tramite educatori qualificati (legge 104/92).

Come stabilito dall'art. 12 (TARIFFE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO) il servizio è gratuito.

Articolo 6 – ORGANIZZAZIONE

Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dalla fermata regolarmente istituita alla scuola e ritorno.

Il Piano annuale del trasporto scolastico, che contiene percorsi, orari e fermate, è elaborato sulla base delle richieste presentate tenendo conto dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi.

Il Piano viene preventivamente formulato dal gestore del servizio e approvato dagli uffici tecnici del Comune competenti in ordine alla sicurezza dei percorsi e delle fermate, per la tutela dei minori interessati.

Il Piano del Trasporto Scolastico viene approvato prima dell'inizio dell'anno scolastico e successivamente aggiornato in relazione alle variazioni che si rendano necessarie e fattibili.

I percorsi, le fermate e gli orari vengono comunicati prima dell'inizio dell'anno scolastico alle famiglie interessate attraverso la pubblicazione del Piano del trasporto scolastico nel sito del Comune di Fiscaglia.

I percorsi, le fermate e gli orari si intendono comunicati ufficialmente a decorrere dal giorno della pubblicazione nel sito.

Gli uffici competenti avvisano le famiglie della pubblicazione del Piano e delle eventuali variazioni che intervengono in corso d'anno.

I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque eventuali peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste.

Il Piano può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, lavori stradali, ecc...) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc...) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. In caso di abbondanti nevicate o di altre calamità naturali, a tutela della sicurezza, il servizio di trasporto può essere sospeso oppure effettuato parzialmente in relazione alle condizioni oggettive.

In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

Articolo 7 - ACCOMPAGNATORI

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997), nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap qualora il servizio competente ne certifichi la necessità. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola dell'obbligo compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

L'accompagnatore svolge tutte le attività volte a garantire la sicurezza durante il trasporto scolastico, in particolare:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- svolge attività di vigilanza sul mezzo volta a garantire la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza degli utenti trasportati, prevenendo quei comportamenti non consoni al decoro e alla rispettosa convivenza dei minori;
- controlla che vengano allacciate le cinture di sicurezza ove presenti e svolge tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
- verifica che gli alunni trasportati presenti sul bus siano nell'elenco degli iscritti fornito dagli Uffici comunali competenti;
- segnala tempestivamente all'ufficio preposto la presenza di utenti non compresi nell'elenco;
- cura la consegna dei bambini alla scuola ed ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

L'accompagnatore, munito della lista degli utenti del servizio fornita dal Comune, dovrà segnare gli utenti assenti e, progressivamente, quelli consegnati ai genitori o loro delegati.

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento anche se parenti del bambino.

Segnala agli Uffici comunali competenti eventuali situazioni di disagio e/o situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;

Segnala situazioni di criticità legate al comportamento degli alunni, quali ad esempio fenomeni di bullismo, agli Uffici comunali competenti che valuteranno l'opportunità di interventi educativi specifici anche in accordo con scuole e famiglie.

Articolo 8 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI AUTISTI

Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità. La responsabilità degli autisti è esplicitata nello specifico contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito dal Piano del trasporto scolastico.

L'autista in caso di comportamenti scorretti deve richiamare verbalmente l'alunno/i. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere tempestivamente alla

segnalazione all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 16 (SANZIONI).

L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. In caso di comportamenti scorretti degli studenti, l'autista avvisa tempestivamente l'ufficio competente che procederà all'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 16 (SANZIONI).

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

I genitori o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia, la famiglia si impegnerà, con la medesima iscrizione di cui all'articolo 4, ad essere presente o presso l'abitazione ovvero al punto di raccolta nel momento dell'arrivo dello scuolabus, sia andata che al rientro da scuola del minore; Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc.) dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie al conducente o ai competenti uffici comunali; L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Articolo 10 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

L'alunno/a all'interno del mezzo deve tenere un comportamento corretto:

- stare seduto nel posto assegnatogli, allacciare la cintura di sicurezza ove presente, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore.
- è vietato agli alunni/e, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, gettare oggetti dalla vettura. E' altresì vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a se e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.
- qualsiasi danno arrecato dai minori alla vettura, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini/e che hanno provocato il danno.
- è fatto obbligo ad un genitore, o ad un esercente la potestà genitoriale o delegato, di accompagnare il minore alla fermata stabilita e riprenderne la custodia, al ritorno, al momento della discesa. In caso di mancata presenza del genitore o proprio delegato verrà fatta specifica segnalazione al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.
- ai sensi della normativa vigente, i genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado ammessi al servizio possono dichiarare per iscritto, rimanendo comunque responsabili del minore dal punto di vista civile e penale, che il proprio figlio è in grado di salire e scendere autonomamente dal mezzo e di percorrere autonomamente il tratto compreso fra la fermata e l'abitazione.

Articolo 11 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune di Fiscaglia risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dalle abitazioni degli utenti o dai punti di raccolta programmati fino alla sede della scuola, e viceversa.

Non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

Articolo 12 - TARIFFE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le tariffe vengono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, che ha facoltà di modificarle dandone informazione agli utenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- determinazione tariffe fisse mensili senza riferimento al numero di corse effettuato;
- possibilità di differenziare le tariffe in relazione alla diversa modalità di utilizzo, distintamente specificata nella richiesta di iscrizione in:
 - andata e ritorno
 - solo andata
 - solo ritorno
- possibilità di introdurre una quota di iscrizione annuale al servizio, che sarà in ogni caso dovuta per intero e addebitata agli utenti, esclusi gli esenti, al momento dell'iscrizione al servizio (in questo caso, una eventuale disdetta del servizio non dà diritto al rimborso della quota versata);
- possibilità di calcolare la quota mensile di settembre e giugno al 50% della tariffa mensile.

Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap.

Il pagamento della tariffa dovrà avvenire mensilmente, annualmente ovvero prima dell'inizio di ciascun quadrimestre, secondo le disposizione della Giunta Comunale, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio.

Articolo 13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono definite dalla Giunta Comunale nell'atto di cui all'articolo 12 comma 3, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e che siano compatibili con le risorse disponibili e le esigenze tecnico/organizzative della struttura comunale.

Il pagamento deve essere effettuato per intero ed entro la scadenza fissata nel medesimo atto di cui al comma precedente. Eventuali modificazioni alle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurne altre più funzionali, previa idonea informazione all'utenza.

Articolo 14 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, mediante comunicazione scritta e/o tramite altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a:

- variazione delle modalità di erogazione del servizio;
- variazione delle tariffe e delle modalità di pagamento;

Articolo 15 – CONTROLLI

Il Comune effettua adeguati controlli sulle linee scolastiche, a campione o a seguito di segnalazioni, con proprio personale o con soggetti esterni appositamente incaricati, al fine di verificare il buon andamento del servizio.

Articolo 16 – SANZIONI

Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune, previa informazione ai genitori o gli esercenti la potestà, applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto stabilito all'art. 10 (COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI)
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, ai genitori dell'alunno, o a chi per loro esercita la potestà genitoriale, e al soggetto che gestisce il trasporto.

La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.

Articolo 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia

Articolo 18 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi della normativa vigente in materia, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'impresa che ha in affidamento la gestione del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio, viene fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Articolo 19 - ENTRATA IN VIGORE IL PRESENTE REGOLAMENTO

Entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Articolo 20 – PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e sul sito internet istituzionale.